

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA SOTTOSCRITTO IN DATA 26.10.2005.

– **ARTICOLO IN VIGORE:**

**Art. 5
TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico fondamentale, stabilito dall'art. 51 del CCNL 21.05.1996 comparto università (rideterminato a decorrere dal 01.01.2002 in € 13.806,15 annui, oltre alla tredicesima mensilità pari a € 1.150,51), si incrementa con il trattamento integrativo di Ateneo pari a € 13.815,68 da corrispondersi per dodici mensilità.

Al personale di cui all'art. 1 del presente contratto competono le assicurazioni sociali previste dalle norme vigenti in favore dei lavoratori dipendenti.

Restano a carico dell'Amministrazione i contributi dovuti dal datore di lavoro.

Il personale di cui all'art. 1 del presente contratto ha diritto all'assistenza sanitaria prevista dalla normativa vigente ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia gestita dagli Istituti Previdenziali.

➤ **INTERPRETAZIONE AUTENTICA Art. 5:**

Considerato che la formulazione non chiara dell'art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto in data 26.10.2005 relativo ai Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio presso l'Ateneo ha comportato l'inserimento della tredicesima mensilità nella base del trattamento economico, poi utilizzato per determinare l'effettiva tredicesima mensilità, comportando in concreto l'erogazione di una quattordicesima mensilità a partire dall'entrata in vigore del suddetto contratto collettivo decentrato:

deve intendersi che: la somma erogata quale tredicesima mensilità è da intendersi come facente parte del trattamento economico integrativo.

• **RIFORMULAZIONE ALLA DATA ODIERNA:**

**Art. 5
TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico fondamentale, stabilito dall'art. 51 del CCNL 21.05.1996 comparto università, e comprensivo di tredicesima mensilità e I.V.C., a seguito di aumenti contrattuali nazionali, pari a € 15.805,11 annui, alla data attuale, si incrementa con il trattamento integrativo di Ateneo pari a € 15.690,98 da corrispondersi per dodici mensilità.

Al personale di cui all'art. 1 del presente contratto competono le assicurazioni sociali previste dalle norme vigenti in favore dei lavoratori dipendenti.

Restano a carico dell'Amministrazione i contributi dovuti dal datore di lavoro.

Il personale di cui all'art. 1 del presente contratto ha diritto all'assistenza sanitaria prevista dalla normativa vigente ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia gestita dagli Istituti Previdenziali.

– **ARTICOLO IN VIGORE:**

Art. 17

ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

1. *L'Università per Stranieri di Siena può stipulare contratti di lavoro a tempo parziale per Collaboratori ed Esperti Linguistici nei limiti di quanto previsto dall'art. 18 del CCNL.*
2. *L'Amministrazione potrà procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 51, comma 2 del CCNL, con le stesse modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato per Collaboratori e esperti Linguistici, solo per provvedere a esigenze temporanee di insegnamento della lingua italiana ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla supplenza di assenze temporanee. Al personale assunto a tempo determinato spetta il trattamento normativo e quello economico iniziale previsto per i contratti a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo determinato sono oggetto di informazione preventiva alle RSU e OO.SS. e di eventuale esame congiunto. Per i contratti a tempo determinato stipulati per supplire assenze temporanee, l'orario di servizio è quello del personale che viene sostituito*

➤ **INTERPRETAZIONE AUTENTICA Art. 17:**

Considerata l'interpretazione autentica dell'art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato, e in considerazione che per la quantificazione del trattamento economico fondamentale dei Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo determinato è stato applicato l'art. 17 sopracitato:

deve intendersi che: la somma oraria corrisposta come “tredicesima mensilità” ai Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo determinato è da intendersi come un'indennità economica addizionale rispetto al trattamento normativo, da corrispondere al momento della conclusione del rapporto di lavoro.

21.11.2016

IL RETTORE	f.to Pietro Cataldi
IL DIRETTORE GENERALE	f.to Andrea Erri
FLC CGIL	f.to Gianna Bardotti
CISL UNIVERSITA'	f.to Rosanna Recchi
UIL	f.to Cecilia Papi e Simone Madioni
RSU	f.to Massimiliano Giardi